

# REDDITI DIVERSI

## 24 giugno 2021

# TITOLO I : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

## CAPO VII : REDDITI DIVERSI

[Articolo 67](#) Redditi diversi;

[Articolo 68](#) Plusvalenze;

[Articolo 69](#) Premi, vincite e indennità;

[Articolo 70](#) Redditi di natura fondiaria.

# REQUISITI

SEMPRE PRESENTI:

- SOGGETTIVO: Non sono un imprenditore/lavoratore autonomo/dipendente/capitalista;
- OGGETTIVO: Plusvalenze e redditi non classificabili fra gli altri cinque individuati dal TUIR (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa).

NON SEMPRE PRESENTI, CHE HANNO PECULIARITA' TALI DA DOVERLI DISTINGUERE DAGLI ALTRI REDDITI PUR POSSEDENDO I REQUISITI OGGETTIVI, POICHE' MATURANO A SEGUITO DI DIVERSI PRESUPPOSTI:

- LOTTERIE, CONCORSI A PREMI (art. 67 lett. d);
- REDDITI DI NATURA FONDIARIA NON DETERMINABILI CATASTALMENTE (art. 67 lett. e);
- TERRITORIALE: redditi di immobili situati all'estero (art. 67 lett. f);
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, etc.. (art. 67 lett. g);
- i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili... (art. 67 lett. h);
- le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58 (art. 67 lett. h bis);
- la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore (art. 67 lett. h ter);
- i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente ((art. 67 lett. i);
- i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; (art. 67 lett. l);
- le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, ..... (art. 67 lett. m).

## Elementi da inserire in dichiarazione

Premesso che: non sono un imprenditore/lavoratore autonomo/dipendente/capitalista

1. Corrispettivi lordi percepiti;
2. Interessi moratori relativi;
3. Interessi dilatori;
4. Eventuali costi per perizie effettuate;
5. Le spese sostenute.

# Cosa dichiarare

Vanno dichiarati corrispettivi/compensi con criterio di «cassa»

(le entrate conseguite nell'anno solare)

Spese deducibili

Assoggettati

Redditi

Non assoggettati a ritenuta

## ART. 67 c. 1 lett. a)

*“....le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;....”*

### RL 5

Autorizzazione comunale alla lottizzazione Ris. 319/E del 2008

Elementi essenziali:

Plusvalenza (prezzo di cessione – prezzo acquisto/valore normale se per successione e/o donazione (eventuale rivalutazione)

- Vendita di immobile;
- Al di fuori di esercizio d'impresa;
- terreno lottizzato: intervenuto il provvedimento amministrativo di approvazione del piano di lottizzazione da parte dell'autorità competente, ancorchè non sia ancora stata stipulata tra il comune ed i proprietari la relativa convenzione (Cassazione civile, sezione V, Ordinanza n. 23536 del 28 settembre 2018);
- Quando: momento dell'incasso del corrispettivo;

## Vantaggi:

- a) riduzione del differenziale che si crea fra prezzo di cessione e valore normale alla data in cui il Comune rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione (generalmente superiore al prezzo d'acquisto del terreno), a maggior ragione se il terreno perviene per successione o donazione;
- a) per i terreni lottizzati che sono stati acquisiti oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore

## Come determinare il valore

- In caso di successione: valore normale periziato;
- In caso di successiva lottizzazione, il costo di acquisto può essere uguale al valore normale alla data di inizio lottizzazione.
- In caso di acquisto a titolo oneroso da oltre 5 anni: valore stimato al quinto anno anteriore all'inizio della lottizzazione

Facoltà di imposta sostitutiva al 11% (Legge. n. 448/2001, art. 7).



## Differenza fra terreno lottizzato con terreno edificabile:

- le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici (es. piano regolatore) vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM (art.68, comma 2, del TUIR);

ART. 67 c. 1 lett. b)

*“... le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;...”*

RL6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)

,00

,00

Presupposti:

- **cessione a titolo oneroso** di beni immobili
- **acquistati o costruiti da non più di cinque anni**
- **eccezione:**
  - immobili acquisiti per successione
  - unità immobiliari urbane

**adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari**, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione;

# donazione

- se ricevuti in donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di **acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante**. (Ris. 20/E 2014).
- Se la rivendita da parte del donatario avviene in un arco temporale inferiore al quinquennio (somma fra acquisto originario del donante e periodo post donazione) si ha plusvalenza se non adibita ad abitazione principale.

### Esclusioni:

corrispettivi delle cessioni, realizzo di plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 % (20 % - 12,50%) prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e versate a cura del notaio, all'atto della cessione.

Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all'atto della cessione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito pari al 26%.

**La tassazione sostitutiva non è applicabile** alle plusvalenze che, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Tuir, costituiscono redditi di capitale ovvero sono conseguite:

nell'esercizio di arti o professioni

nell'esercizio di imprese commerciali oppure da società in nome collettivo o in accomandita semplice

in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

### Casi particolari

- box di pertinenza ceduto separatamente entro il quinquennio (va assoggettato a plusvalenza art. 67 c. 1 l. b); Ris. Interpello 83/2021;
- box di pertinenza acquistato successivamente e rivenduto con abitazione principale prima del quinquennio, non dovuto imposta su plusvalenza.

Riepilogando:

La plusvalenza realizzata sarà un reddito diverso se:

**Presupposto soggettivo:** Il cedente è soggetto IRPEF e non agisce nell'esercizio di impresa e/o professione;

**Presupposto oggettivo:** vendita di qualsiasi fabbricato acquistato o costruito da non più di 5 anni;

**Eccezione:**

acquisti per successione o donazione, adibiti abitazione principale, terreni non edificabili acquistati da meno di 5 anni, terreni edificabili da qualsiasi data posseduti;

Cessione con atto notarile, a titolo oneroso con esplicita richiesta da inserire nel rogito, di sottoporre la plusvalenza ad imposta sostitutiva.

**Vantaggio:** generato dall'applicazione imposta sostitutiva: esclusione attività di accertamento ai fini dei redditi.

## ART. 67 c. 1 lett. c)

*“ .... le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.*

*Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:*

- 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;*
- 2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;*
- 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;...”.*

RL7 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)

,00

,00

**Utilizzato in via residuale al fine di tassare i corrispettivi percepiti nell'anno di cessioni effettuate a titolo oneroso prima del 28 gennaio 1991**

A seguito della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), cambia il trattamento fiscale riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società di capitali, da parte di soggetti non imprenditori.

*Art. 68 TUIR*

- Viene meno il trattamento differenziato fra partecipazioni qualificate e non qualificate e la conseguente separazione per masse;
- Plusvalenza e minusvalenza generate da differenza fra corrispettivo percepito ed il costo d'acquisto comprensivo di oneri connessi;
- In caso di corrispettivo dilazionato, costi d'acquisto imputati proporzionalmente alle somme percepite nel periodo d'imposta di riferimento.

In considerazione dell'aliquota di tassazione a cui sottoporre la plusvalenza che è variata da :

12,50 % fino al 31/12/2011;

20,00 % fino al 30/06/2014;

26,00 % dal 1/07/2014

*Distinzione fra:*

*momento di trasferimento dei titoli oggetto di cessione*

*determina l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare sulla plusvalenza.*

*momento di percezione del corrispettivo*

*determina il periodo d'imposta in cui sottoporre ad imposizione la plusvalenza.*

*Dal Documento di ricerca 14/9/2018 Fondazione Nazionale Commercialisti:*

*Legge di Bilancio 2018 "i redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate costituiscono un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate".*

Di conseguenza, non essendoci più differenze, dette plusvalenze, di qualunque natura esse siano, sono compensabili con le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non<sup>33</sup>.

L'eventuale eccedenza negativa potrà essere portata a nuovo o compensata con le eventuali eccedenze positive dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto<sup>34</sup>. L'eventuale eccedenza positiva sarà invece assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.



ART. 67 c. 1 lett. h)

*“... h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; ....*

*....h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;.....”*

RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00
-----	---	-----	-----

- Se NON SONO UN IMPRENDITORE

Caso 1)

*indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa.*

Caso 2)

ATTO GRATUITO SOTTOSTANTE L'ACQUISIZIONE PER SUCCESSIONE O PATTO DI FAMIGLIA. NON LIBERALITA'

*In caso di patto di famiglia, il versamento di somme per i legittimari non assegnatari non rappresenta un costo da considerare in fase di determinazione di plusvalenza in caso di vendita, bensì un «pezzo di patrimonio dematerializzato» utilizzato dall'assegnatario per ripristinare la quota di legittima verso legittimari non assegnatari.*

*Simmetricamente, se non è ritenuto un costo l'assegnazione della quota di legittima verso i legittimari non assegnatari, non può considerarsi reddito il trasferimento di patrimonio entrato nella disponibilità dei non assegnatari: diversamente, qualora fosse ritenuto un reddito e non una ricchezza in movimento, non si individua la natura del reddito, considerato che questo è tassativamente individuato dal TUIR in sei forme.*

*VENDITA: CORRISPETTIVO DI VENDITA – COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO = PLUSVALENZA art. 67 se non sono imprenditore.*

*In caso di ulteriore cessione a titolo gratuito o cessazione, non si genera plusvalenza. Diversamente se cedo solo un ramo d'azienda resto imprenditore e determino plusvalenza ai sensi dell'art. 86 del TUIR.*

*Proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa;*

*le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari (il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi);*

*nella **colonna 2 indicare il costo non ammortizzato** delle aziende cedute di cui alla colonna 1. in caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, **l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.***

ART. 67 c. 1 lett. h) seconda parte.

*“.....l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; ....”*

<b>RL9</b>	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00	,00
------------	--	-----	-----

nel **rigo RL9**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

ART. 67 c. 1 lett. h) – h) ter

locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili:

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca 3	1	,00	2	,00
			4	,00	5	,00
			Totale Cedolare secca		6	,00

- In **colonna 1**, indicare la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo incassato dal soggetto non imprenditore, per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.
- nella **colonna 2** indicare le spese che vanno dedotte dal reddito.

- *“la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.*

*beni ad uso “personale” appartenenti ad una impresa.*

*Uso del bene costituisce reddito per l’utilizzatore e costo non deducibile per l’impresa.*

*colpisce tutte le società per intestazioni extra aziendali o di comodo.*

*Valore di mercato art. 9 TUIR (mediamente praticato, stessa specie, stesso stato, stesso luogo).*

*Ogni qualvolta il corrispettivo previsto contrattualmente fra le parti è inferiore al valore normale, scatta il reddito imponibile.*

*Eccezione. Se c’è una normativa specifica che disciplina il trattamento fiscale riferito al godimento di beni aziendali, non si è in presenza di un reddito da assoggettare ad art. 67 lett. H ter, ma soggiace alla disciplina specifica (circ. 25/E 2012).*

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 2013/94902

- *Soggetti obbligati a comunicare*
- *Oggetto della comunicazione*
- *Esclusioni oggettive*

*“.....3.2 L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell'allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto...”.*

*“.....i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54....*

*“..... i soggetti obbligati devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati dei soci e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.....”*

La nozione di **valore normale** è definita dall'art. 9 c. 3 del TUIR, che dispone:

*“.....Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende **il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari**, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore ....”.*

*Beneficiario del bene ricevuto in godimento*

*Usufrutto e sublocazione immobili e beni mobili*

*Nel caso degli immobili, manca il titolo per cui si possiede e non si può dichiarare il reddito nel quadro RB*

*Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2014, art. 4 (locazioni brevi)*

*persone fisiche,*

*al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,*

*direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare,*

*...anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione,*

*contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi*

*Comma 5: I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, ... operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento... e alla relativa certificazione*

*Controlli:*

*...art. 32 c. 2 – 3 - 4 ... DPR n. 600/73*

- 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e*
- 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti,*
- 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;*

nella **colonna 1**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili (uso non abitativo), dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

nella **Colonna 3** immobili uso abitativo periodo inferiore a 30 gg con assoggettamento a cedolare secca;

nella **colonna 6** (totale cedolare secca) indicare la somma dei redditi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, nel caso in cui sia stata barrata la relativa casella di colonna 3 all'importo indicato in colonna 6 deve essere applicata l'aliquota del 21 per cento.

il risultato di tale operazione va riportato nel rigo LC 1 colonna 2 "imposta cedolare secca 21 per cento" del quadro LC del fascicolo 1.

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
1	2	3	4	5	6	7
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Cedolare secca istituita da 730/2021

...nella colonna 6 (totale cedolare secca) del rigo RL 10, indicare la somma dei redditi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, nel caso in cui sia stata barrata la relativa casella di colonna 3. all'importo indicato in colonna 6 deve essere applicata l'aliquota del 21 per cento. il risultato di tale operazione va riportato nel rigo LC1 colonna 2 "imposta cedolare secca 21 per cento" del quadro LC del fascicolo 1. Le ritenute operate dai sostituti d'imposta e indicate nella certificazione redditi – locazioni brevi della certificazione unica 2021 o la somma delle ritenute se in possesso di più quadri o di più righe dello stesso quadro vanno riportate nel rigo LC1 colonna 4 del quadro LC del fascicolo 1 se nella casella del punto 4 della certificazione unica 2021 è indicato l'anno "2020".



## Rigo RL 11

<b>RL11</b>	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli		,00
-------------	---	--	-----

### *Redditi fondiari*

- *Trattamento dei redditi da locazione dei fabbricati rurali;*
- *Indennizzo per perdita di un reddito va tassata, la parte strettamente risarcitoria di danni subiti, perché non è un reddito.*
- *questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese;*
- *DIFFERENZA FRA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE E AFFITTO A TITOLO ONEROSO DI TERRENO PER USI NON AGRICOLI*

## ART. 67 c. 1 lett. f)

*i redditi di beni immobili situati all'estero;*

- Requisito territoriale

	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero <sup>2</sup>	,00
<b>RL12</b>		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta <sup>3</sup>	,00

Art. 70 c. 2.... “

*....I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese....”*

Tenuto conto delle disposizioni di cui al monitoraggio fiscale: dati da indicare nel quadro RW.

Circ. n. 13 /E 2013

In caso di immobile a disposizione:

non va assoggettato ad imposizione se non va assoggettato neppure in Italia;  
se assoggettato ad imposizione nello stato estero, va indicato al rigo RL 12, tenendo conto delle spese direttamente inerenti sopportate nell'anno, fermo restando il riconoscimento del credito d'imposta per quanto già pagato all'estero.

Immobili Locati:

non assoggettabile ad imposizione all'estero, reddito da locazione da indicare nel quadro RL12, tenendo conto di una riduzione forfetaria del 15 per cento a titolo di spese.

Assoggettato: indicare il reddito al netto delle spese direttamente inerenti, fermo restando il riconoscimento del credito d'imposta

## RL 12 premi e vincite all'estero

Art. 69 c. 1 TUIR

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma I dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

Ris. n. 141/2010

«.....Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). **Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi** "le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (...)". **Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme "costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione"**. Nel caso di specie, pertanto, l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. **Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa**. L'erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d'imposta rende necessario l'adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.....»

Si precisa che la risoluzione imputa il reddito per l'anno 2010 al rigo RL15 dedicato ai redditi di lavoro autonomo occasionale, poiché tale reddito non veniva previsto in dichiarazione. Dalla dichiarazione riferita al periodo successivo, il reddito viene imputato al rigo RL12.

**Diapositiva 28**

---

**GS1**

Gerardo Sarcina; 22/06/2021

nel **rigo RL13**, indicare i redditi derivanti **dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno**, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono **percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito** (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o **da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso** i diritti alla loro utilizzazione.

Per gli acquirenti a **titolo gratuito** il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese.

Per gli acquirenti a **titolo oneroso** va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

<b>RL13</b> Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	
--	--

,00

I proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili **da parte dell'autore o inventore**, vanno dichiarati nella sezione III del quadro RL.

## Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

SEZIONE III		Altri redditi di lavoro autonomo	
RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	Altri dati 1	2 ,00
RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari	Altri dati 1	2 3 ,00
RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	Altri dati 1	2 ,00
RL28	<b>Totale compensi, proventi e redditi</b> (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)		,00
RL29	<b>Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai rigi RL25 e RL26</b>		,00
RL30	<b>Totale netto compensi, proventi e redditi</b> (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		,00
RL31	<b>Ritenute d'acconto</b> (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00

### Art. 53, c.2 del TUIR

“Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

- a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'[articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#);
- b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;
- f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.... “

### Determinazione del reddito di lavoro autonomo

“.....I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, **anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni**; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. **I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.** I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.....”

Nei righi da **RL 25, a RL 27**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.).

### RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO ex. art. 25 del DPR n. 600/73

“...I soggetti.....che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, **ancorché non esercitate abitualmente** ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per **l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere** devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

nel **rigo RL31**, indicare l'ammontare la somma delle ritenute d'acconto sui compensi e redditi dichiarati.



## RL 15

richiama le disposizioni di cui agli artt. 53 e 54 del TUIR, come già detto sopra, sottoponendo i compensi a ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DPR n. 600/73, tenendo conto delle spese correlate, che potrebbero essere indicate nella colonna 3, ed eventualmente ricorrendone i presupposti di cui all'art. 54 c. 8, rettificando in via forfetaria il reddito imponibile della percentuale prevista dalla norma.

RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	Altri dati		
		1	2	3
			,00	,00

Il caso dell'insegnante che impartisce lezioni private e non opta per la tassazione con imposta sostitutiva di cui all'art. 1 c. 13 della Legge n. 145/2018 che dispone:

*“A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, **salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari...**”*

## RL 14

RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	Altri dati		
		1	2	3
			,00	,00

Si supponga un compenso corrisposto ad un intermediario occasionale a seguito di una compravendita.

In questa circostanza il reddito, non assimilabile ad attività di lavoro autonomo, non subisce la ritenuta d'acconto, ma data la sua natura è da dichiarare.

Anche per questo reddito di natura occasionale, sono deducibili le spese sostenute dal beneficiario del corrispettivo, indicandole nella colonna 3 del rigo RL 14.

## RL 16

Indennità per rinunce a controversie; Dibattuta la possibilità di far rientrare in tale casistica le indennità corrisposte da terzi per gli utilizzi di marchi.

RL16 Compensi derivanti dall'assunzione  
i obblighi di fare, non fare o permettere

Altri dati

1

2

,00

3

,00